

	Allegato "A" al Repertorio n.19183/13170	
	STATUTO dell' ASSOCIAZIONE	
	"DISTRETTO RURALE DEL SASSARESE	
	E DEL GOLFO DELL'ASINARA"	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	E' costituita l'Associazione denominata "DISTRETTO RURALE DEL SAS-	
	SARESE E DEL GOLFO DELL'ASINARA" , con sede legale in Sassari.	
	L'Associazione, per la sua costituzione e organizzazione, fa riferimento ai princi-	
	pi e allo schema giuridico dell' associazione riconosciuta , così come viene disci-	
	plinata dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile.	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.	
	L'Associazione ha natura di soggetto giuridico di diritto privato e dovrà essere i-	
	scritta nel Registro regionale delle persone giuridiche .	
	Art. 2 - Sede e durata	
	L'Associazione "DISTRETTO RURALE DEL SASSARESE E DEL GOLFO	
	DELL'ASINARA" (appresso in breve Distretto o Associazione), ha sede in Sas-	
	sari presso la sede legale del socio promotore Federazione provinciale Coldiretti	
	Nord Sardegna (di seguito per brevità Coldiretti), sita in Sassari, via Budapest	
	n.10. Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche in	
	altri Comuni appartenenti al Distretto.	
	La durata dell'Associazione è illimitata; le modalità del suo scioglimento sono di-	
	sciplinate dal presente Statuto.	
	Art. 3 - Ambito territoriale, scopo e finalità	
	Il Distretto comprende l'intero territorio dei comuni di Stintino, Porto Torres,	
	Sorso, Sennori e di parte del Comune di Sassari, così come indicato nella carto-	

	grafia allegata al presente Statuto. Esso potrà modificare il proprio ambito territo-	
	riale, previa apposita deliberazione dell'Assemblea, in conformità alle disposizio-	
	ni normative che disciplinano questo tipo di soggetto giuridico. Gli enti territoriali	
	che chiedano di aderire a questa Associazione dovranno condividere e accettare	
	formalmente la sua missione e suoi obiettivi generali. Scopo del Distretto è la	
	promozione dello sviluppo rurale sostenibile e delle produzioni collegate al conte-	
	sto produttivo storico-tradizionale sardo in un territorio geograficamente definito	
	e in cui si manifesta la presenza di una realtà agricola, zootecnica e sil-	
	vo-pastorale dedita a forme produttive tradizionali, in attività e di carattere non	
	marginali, attuate in diverse aziende, le quali impieghino materie prime di origine	
	locale e in cui le lavorazioni non siano limitate a una sola tipologia di prodotto.	
	Il Distretto dovrà rappresentare unitariamente gli interessi del territorio, promuo-	
	vere progetti e azioni, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i	
	soggetti pubblici e privati interessati, partecipando ai bandi del Ministero dell'A-	
	gricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ovvero di altri Organismi, I-	
	stituzioni ed Enti, per il relativo finanziamento, eventualmente in collaborazione	
	con altri Distretti e soggetti.	
	Il Distretto fornisce servizi di interesse generale finalizzati a:	
	a) valorizzare le principali vocazioni produttive agricole e agroalimentari, favo-	
	rendo la programmazione condivisa e la co-progettazione secondo forme di sussi-	
	diarietà verticale e orizzontale tra enti, istituzioni e le attività economiche coin-	
	volte;	
	b) accrescere le nuove imprenditorialità soprattutto giovanili;	
	c) incrementare i livelli occupazionali e ridurre le barriere e gli ostacoli di ogni	
	ordine, all'entrata nel mondo del lavoro;	

	e) rafforzare l'integrazione delle attività economiche presenti nel territorio.	
	L'Associazione elabora e gestisce piani di sviluppo locale e ogni altro progetto	
	integrato di area vasta, riferibile a normative regionali, nazionali, comunitarie, ov-	
	vero presta consulenza per la progettazione, la gestione, il monitoraggio e la ren-	
	dicontazione di progetti di sviluppo locale.	
	Il Distretto viene costituito ai sensi e per le finalità della Legge Regionale Sarde-	
	gna 7 agosto 2014, n. 16, delle Direttive di attuazione allegate alla deliberazione	
	della Giunta Regionale Sarda n. 11/8 in data 11 marzo 2020, nonché della norma-	
	tiva nazionale che regola la materia distrettuale agricola, in particolare dell'art. 13	
	del D.lgs.vo 18 maggio 2001 n. 228, così come modificato e integrato dalla Leg-	
	ge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii.	
	Art. 4 - Attività	
	L'Associazione ha per oggetto le attività conseguenti allo scopo e alle finalità di	
	cui al precedente articolo e agisce per conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano	
	di Distretto, approvato dall'Assemblea dei soci e presentato alla Regione Sarde-	
	gna.	
	A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolge le se-	
	guenti attività istituzionali:	
	a) valorizzazione delle produzioni agricole e della tradizione agroalimentare del	
	territorio di riferimento;	
	b) promozione della sicurezza e della cultura alimentare come cultura del mangia-	
	re sano e sostenibile, appartenente alla tradizione mediterranea, favorendo la col-	
	laborazione tra istituzioni locali, produttori e consumatori;	
	c) valorizzazione delle attività locali che direttamente o indirettamente interagi-	
	scono con le produzioni agroalimentari, coerenti con le tradizioni e le vocazioni	

	naturali e territoriali dell’artigianato locale, il turismo rurale ed escursionistico,	
	religioso, ambientale;	
	d) promozione della nascita di nuove imprese, innovative sotto il profilo produttivo, commerciale e sociale;	
	e) ideazione e promozione di un marchio collettivo del Distretto e definizione del relativo disciplinare di concessione e utilizzo;	
	f) gestione e promozione di iniziative nel settore del turismo sostenibile, mediante la valorizzazione della capacità di accoglienza delle aziende agricole e il sostegno alla cooperazione tra le realtà del settore dell’ospitalità partecipanti al Distretto;	
	g) organizzazione e gestione di servizi diversi, coerenti con le finalità statutarie, anche su incarico di enti e amministrazioni pubbliche;	
	h) partecipazione a bandi per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo dell’Associazione;	
	i) attuazione di ogni azione utile all’ottenimento di agevolazioni e facilitazioni in favore dell’attività imprenditoriale dei suoi soci negli ambiti di attività del Distretto;	
	l) promozione e organizzazione di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte ai soci;	
	m) promozione e supporto ad attività editoriali e divulgative, programmi di ricerca scientifica, creazione di banche dati idonee a valorizzare la cultura e l’agricoltura biologica, l’economia circolare e le risorse locali in genere;	
	n) organizzazione, direttamente e/o tramite terzi, di piattaforme logistiche per la distribuzione delle produzioni, di promozione e commercializzazione sul <i>web</i> dell’offerta agroalimentare, turistica, culturale del territorio, organizzazione di convegni e manifestazioni culturali, enogastronomiche, fiere e mercati per favori-	

	re la conoscenza e la vendita delle produzioni del Distretto.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere ogni altra	
	attività, anche non espressamente prevista dallo Statuto, purché, a giudizio del	
	Consiglio Direttivo, necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali.	
	L'Associazione potrà aderire e partecipare ad Associazioni, Enti e Organismi, na-	
	zionali ed internazionali, costituiti per promuovere e sviluppare attività coerenti	
	con l'oggetto sociale.	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può e-	
	sercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dal D. Lgs.vo 3	
	luglio 2017 n° 117 e ss.mm.ii., attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva.	
	Art. 5 - Soci	
	Potranno essere ammessi in qualità di soci tutte le imprese, le società, le reti di	
	impresa, le persone fisiche o giuridiche, le fondazioni e le associazioni, i Distret-	
	Ti, le Università e gli Istituti Scolastici, gli Enti pubblici e gli altri Enti o Istituzio-	
	ni pubblici o privati, purché condividano gli scopi indicati nel presente Statuto.	
	I soci saranno distinti in tre diverse categorie:	
	1) Soci promotori: coloro che hanno promosso la costituzione del Distretto Rurale	
	del Sassarese e del Golfo dell'Asinara;	
	2) Soci ordinari: coloro che versano la quota di adesione deliberata dall'Assem-	
	blea dei Soci e sono in regola con il versamento stesso;	
	3) Soci sostenitori: coloro che vorranno contribuire, con il loro impegno e/o eco-	
	nomicamente, a sostenere, sviluppare e valorizzare l'attività dell'Associazione.	
	Art. 6 - Ingresso dei soci	
	L'ingresso dei nuovi soci avviene su domanda scritta degli interessati, salvo nel	

	caso dei soci promotori.	
	L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata	
	dall'Assemblea dei Soci, se non esistono cause ostative, entro 60 giorni dal rice-	
	vimento della domanda e della quota associativa annuale. L'Assemblea dei Soci	
	può delegare il Consiglio Direttivo a formalizzare l'ammissione dei soci e la loro	
	iscrizione sul libro Soci, con attribuzione della categoria di appartenenza con cui	
	sono accettati. Dell'ingresso dei nuovi soci, si prenderà atto formalmente in As-	
	semblea nella prima seduta utile, con la verifica della regolare composizione	
	dell'Assemblea.	
	I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali	
	presso la sede dell'Associazione.	
	Le modalità e le condizioni di adesione e ogni altro aspetto della partecipazione	
	alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,	
	possono essere eventualmente disciplinati dal Regolamento interno.	
	Art. 7 - Doveri dei soci	
	L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, essa impegna	
	gli associati al rispetto dello Statuto, delle risoluzioni assunte dagli Organi Sociali	
	e a corrispondere le quote associative, quando previste. Tali quote non sono tra-	
	smissibili né rivalutabili.	
	Con l'adesione all'Associazione i soci si impegnano in particolare a:	
	1) sostenere le finalità dell'Associazione e contribuire al raggiungimento degli o-	
	biettivi stabiliti;	
	2) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi asso-	
	ciativi;	
	3) versare alle scadenze stabilite le quote sociali deliberate dall'Assemblea dei	

	Soci, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi speci-	
	fici per la partecipazione alle attività di interesse generale previsti dall'Associa-	
	zione;	
	4) adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione o derivanti	
	dalle funzioni/ruoli ricoperti;	
	5) rimettere la risoluzione di eventuali controversie nei confronti dell'Associazio-	
	ne, dei suoi organi o nei confronti di altri associati alle decisioni del Collegio ar-	
	bitrale successivamente individuato e normato nel presente Statuto.	
	Art. 8 - Recesso, esclusione e decadenza dei soci e dimissioni	
	dalle cariche sociali	
	La qualità di socio non è trasmissibile. Il Socio può recedere in qualunque mo-	
	mento dall'Associazione, con effetto immediato, salvo adempimento degli interi	
	obblighi contributivi maturati per l'anno in corso, dandone formale comunicazio-	
	ne al Presidente. La perdita della qualità di s ocio non dà diritto alla restituzione	
	di quanto versato all'Associazione né alla divisione del fondo comune. Il decesso	
	del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.	
	Il mancato o irregolare adempimento degli obblighi contributivi e associativi so-	
	spende automaticamente qualunque diritto connesso allo <i>status</i> di socio, senza ne-	
	cessità di alcuna pronuncia o comunicazione da parte dell'Associazione.	
	E' facoltà dell'Assemblea dei Soci deliberare la estromissione del socio, qualora	
	lo stesso si rifiuti di ottemperare ai suoi obblighi contributivi, alle disposizioni	
	dello Statuto o del regolamento, o ponga in essere comportamenti che arrechino	
	danni materiali e/o immateriali e all'immagine dell'Associazione. Detta delibera-	
	zione assembleare è comunicata formalmente al Socio interessato.	
	Le dimissioni dalle cariche sociali sono presentate per iscritto e discusse dall'or-	

	ganismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione	
	delle stesse.	
	Marchi e simboli dell'Associazione eventualmente concessi devono essere tem-	
	pestivamente restituiti dal socio escluso e ne è inibito l'ulteriore utilizzo in caso di	
	cessazione per qualsiasi motivo del vincolo associativo.	
	Art. 9 - Organi sociali	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) il Revisore Unico dei Conti	
	e) il Tavolo di Consultazione;	
	Art. 10 - Assemblea dei Soci	
	L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati aderenti al Distretto	
	in qualità di soci.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente, con libertà di mezzi da utilizzare e elen-	
	cando gli argomenti da trattare, ogni qualvolta ritenuto utile, con preavviso di al-	
	meno sette giorni ovvero di altro termine stabilito dal Regolamento interno, lad-	
	dove specificamente disciplinato.	
	Possono partecipare all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote	
	sociali alla data della sua convocazione. I soci sostenitori hanno diritto di parteci-	
	pare all'Assemblea ma senza diritto di voto.	
	L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del	
	bilancio.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un	

	decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei	
	componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla	
	convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta, stabilendo la	
	seduta entro i successivi quindici giorni.	
	Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento	
	interno.	
	Salvo diversa specificazione, le deliberazioni assembleari sono assunte a maggio-	
	ranza semplice dei voti spettanti ai presenti.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e stabilisce	
	le contribuzioni dei soci;	
	b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo ove diversamente di-	
	sposto dallo Statuto;	
	c) nomina e revoca, laddove ne ricorrano i presupposti, il Revisore Unico dei	
	conti e ne stabilisce il compenso;	
	d) approva il Regolamento interno;	
	e) approva il Piano Pluriennale di Distretto e formula gli indirizzi generali e gli o-	
	biettivi dell'associazione;	
	f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statu-	
	to o su altri temi che il Consiglio Direttivo o il Presidente le sottoporranno, purché	
	previsti nell'ordine del giorno.	
	L'Assemblea straordinaria delibera in merito:	
	a) alle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;	
	b) allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'Associazione;	

	c) alla nomina dei liquidatori e dei loro poteri;	
	d) a ogni altra materia espressamente demandata dalla Legge o dallo Statuto.	
	Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.	
	Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario verbalizzante.	
	Le riunioni degli organi sociali, sussistendo i presupposti tecnici tali da assicurare la partecipazione, possono essere svolte anche in modalità “da remoto” (videoconferenza). Le modalità di svolgimento in modalità telematica, anche parziale, saranno meglio specificate nel Regolamento Interno.	
	Art. 11 - Convocazione e <i>quorum</i>	
	Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono tenute, di norma, nella sede legale dell'Associazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.	
	L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o a istanza motivata di almeno un decimo dei membri.	
	L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente mediante comunicazione idonea anche telematica da recapitare a ciascun socio almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione deve essere	

	effettuata con tre giorni di preavviso.	
	Il socio persona fisica o impresa individuale può delegare altro socio, al quale non	
	potranno essere conferite altre deleghe. Anche le Amministrazioni, gli Enti Pub-	
	blici e le imprese diverse da quelle individuali possono delegare, con i medesimi	
	limiti.	
	L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza	
	della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida	
	qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito	
	dallo Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concer-	
	nenti l'approvazione di modifiche statutarie, lo scioglimento dell'ente ovvero la	
	sua la trasformazione, fusione e scissione, è richiesta la presenza di almeno i tre	
	quarti dei membri e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.	
	Ciascun membro ha diritto ad un voto, a prescindere dall'apporto di capitale.	
	Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato da chi	
	presiede l'Assemblea medesima e dal Segretario o dal Direttore, al quale tale ruo-	
	lo può essere attribuito.	
	Art. 12 - Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è l'organo di governo	
	del Distretto, con potere decisionale.	
	Al suo interno elegge il Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente	
	dell'Assemblea dei Soci e, più in generale, di Presidente del Distretto.	
	Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio un Vicepresidente, che lo so-	
	stituisce in caso di impedimento ovvero su specifica delega.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di componenti, tra cui il	
	Presidente e il Vice Presidente, scelti fra i soci dell'Assemblea, in maniera tale	

	che in esso siano rappresentati sia i soci promotori sia i rappresentanti delle diver-	
	se filiere produttive, in ragione al massimo di un rappresentante per ente o per fi-	
	liera. Nel Consiglio Direttivo devono essere rappresentate tutte le filiere/comparti	
	produttivi più importanti del territorio e gli enti pubblici che aderiscono, in qualità	
	di soci promotori all'Associazione, nel rispetto delle direttive di attuazione della	
	Legge Regionale Sardegna n. 16/2014 e ss.mm. e ii.	
	I membri di un Consiglio Direttivo distrettuale rurale devono esser soci e non	
	possono appartenere a un altro distretto rurale.	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, i suoi componenti sono rieleggi-	
	bili.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza.	
	Al Consiglio Direttivo spetta:	
	a) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) l'elaborazione e la proposta all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, di un	
	piano d'azione denominato "Piano di Distretto" di durata coincidente con la dura-	
	ta del mandato del consiglio direttivo, individuando tra l'altro le modalità di svi-	
	luppo a breve termine;	
	c) l'elaborazione e la proposta all'Assemblea dei soci per l'approvazione delle e-	
	ventuali variazioni del Piano di Distretto, da sottoporre all'approvazione dell'Am-	
	ministrazione regionale;	
	d) la redazione del rendiconto annuale, cui è allegata una dettagliata relazione sul-	
	le attività svolte. Tale documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul	
	sito istituzionale del Distretto;	
	e) il compimento di tutti gli atti e delle operazioni di ordinaria e straordinaria am-	
	ministrazione, fatta eccezione per quelli riservati all'Assemblea in forza di dispo-	

	sizioni di legge o statutarie, vigenti o future;	
	f) l'assunzione o il licenziamento del personale;	
	g) la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, con possibilità di	
	avvalersi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato dell'Organo Esecu-	
	tivo stesso, in riferimento alla redazione delle norme o allo sviluppo di tematiche	
	specifiche;	
	h) l'elaborazione del Piano di Sviluppo pluriennale e le linee operative dell'Asso-	
	ciazione.	
	Quando viene a mancare un componente, il Consiglio Direttivo chiede all'Assem-	
	blea di nominare un nuovo componente in sostituzione, la durata del mandato del	
	quale coinciderà con quella del Consiglio per il quale viene nominato.	
	Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, decade	
	l'intero Consiglio e si dovrà procedere alla nomina di un nuovo organo esecutivo	
	da parte dell'Assemblea.	
	Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi	
	presiede l'Assemblea medesima e dal Segretario o dal Direttore, al quale tale ruo-	
	lo può essere attribuito.	
	Art. 13 - Il Presidente	
	Il Presidente del Distretto convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Diretti-	
	vo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e	
	in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e pro-	
	curatori alle liti. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo,	
	cui dovrà riferire alla prima riunione successiva.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un Vice	
	Presidente, da lui nominato tra i componenti del Consiglio direttivo. Nei casi so-	

	praindicati il Vicepresidente subentra nei poteri del Presidente e rappresenta le-	
	galmente l'Associazione, senza necessità di ulteriore attestazione nei confronti dei	
	terzi. In caso di dimissioni, revoca o impedimento anche temporaneo del Vicepre-	
	sidente il Presidente procederà a una nuova nomina.	
	In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza del Presidente, il Vice Presidente,	
	qualora nominato, o in assenza il Consigliere più anziano per età dovrà procedere	
	alla convocazione del Consiglio.	
	Art. 14 - Revisore Unico dei conti	
	Il Revisore unico dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.	
	Esso è eletto dall'Assemblea dei soci, scelto tra persone di comprovata competen-	
	za e professionalità fra gli iscritti nell'elenco dei revisori contabili. Rimane in ca-	
	rica tre anni e può essere rieletto per un altro mandato.	
	Il Revisore, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture	
	contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica i bilanci consuntivo e pre-	
	ventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente a es-	
	si. Delle proprie attività il Revisore redige documentazione scritta, da conservarsi	
	agli atti dell'Associazione.	
	Art. 15 - Tavoli di Consultazione	
	Il Consiglio Direttivo si avvale di Tavoli di Consultazione tra i soci dell'Associa-	
	zione ai fini di garantire la necessaria partecipazione di tutti gli attori del territorio	
	e di ottenere supporti e consulenze in merito alle attività da svolgere. I Tavoli di	
	Consultazione nominano al loro interno un referente che si rapporterà periodica-	
	mente con il Consiglio Direttivo.	
	I Tavoli di consultazione hanno la funzione di:	
	a) esprimere pareri in merito all'attività e ai progetti del Distretto;	

	b) proporre e condurre programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi di interesse dell'Associazione;	
	c) proporre e condurre attività di ricerca e di studio sui temi di interesse del Distretto.	
	Su richiesta del Consiglio Direttivo, i rappresentanti dei Tavoli possono partecipare alle riunioni dello stesso Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci, con ruolo consultivo.	
	Alle riunioni dei Tavoli partecipano i membri del Consiglio Direttivo a ciò delegati.	
	Le modalità di composizione e di funzionamento dei Tavoli sono definiti dal Regolamento interno.	
	Art. 16 - Struttura Organizzativa	
	L'Associazione potrà dotarsi di una struttura organizzativa in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza i finanziamenti pubblici destinati alle finalità e agli scopi per i quali la stessa è stata istituita assicurando, fra l'altro, la gestione del Piano di Distretto e delle attività a esso collegate.	
	L'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché la direzione dell'Associazione possono essere affidate a un Direttore, con le facoltà, le attribuzioni, i poteri e il compenso determinati dal Consiglio Direttivo con il provvedimento di nomina.	
	Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.	
	Art. 17 - Durata degli organi sociali e gratuità delle cariche	
	Tutti gli organi scadono contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Di-	

	rettivo dura in carica cinque anni a far data dalla sua elezione, fatto salvo diversa	
	decisione dell'Assemblea.	
	Alla scadenza i componenti degli organi sono tenuti a garantire la prosecuzione	
	dell'attività fino alla nomina dei nuovi titolari.	
	Tutti gli incarichi associativi, salvo diversa e motivata deroga dell'Assemblea, so-	
	no da considerarsi gratuiti; sono rimborsabili le spese sostenute, adeguatamente	
	motivate e rendicontate, per lo svolgimento delle funzioni sociali.	
	Art. 18 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	a) beni mobili e immobili di proprietà;	
	b) eccedenze degli esercizi annuali;	
	c) donazioni, erogazioni e lasciti;	
	d) fondo di riserva;	
	e) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'e-	
	sclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale stabili-	
	te nello Statuto. Il Regolamento interno disciplina l'utilizzo del patrimonio.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate.	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 23.	
	Art. 19 - Fonti di finanziamento	
	L'Associazione trae le proprie risorse da:	
	a) quote annuali e straordinarie dei Soci;	
	b) proventi della gestione del patrimonio;	

	c) ricavato delle attività previste dallo Statuto.;	
	d) contributi pubblici e/o privati, volontari e straordinari;	
	e) contributi previsti da leggi, disposizioni, progetti della Unione Europea, nazionali, regionali, locali;	
	f) convenzioni con Enti Pubblici e privati;	
	g) erogazioni liberali.	
	Art. 20 - Bilancio	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio affinché venga approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso. Il bilancio approvato dall'Assemblea viene trascritto nel libro verbali dell'Assemblea dei Soci. Gli eventuali avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per le attività istituzionali.	
	Art. 21 - Regolamento Interno	
	Il funzionamento operativo dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa potrà essere ulteriormente disciplinato dal Regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni statutarie e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.	
	Il Regolamento Interno del Distretto dovrà, in ogni caso, definire:	
	a) le modalità di elezione degli organi del Distretto;	
	b) le modalità di convocazione e funzionamento degli Organi del Distretto;	
	c) le modalità di adesione al Distretto;	
	d) le modalità di reclutamento e i compiti dell'eventuale personale impiegato;	
	e) le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.	
	Art. 22 - Trasformazione – Fusione – Scissione	

	L'Assemblea dei Soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione	
	dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 <i>bis</i> del codice civile. Il <i>quorum</i> delibe-	
	rativo e le modalità di voto per dette ipotesi sono quelle stabilite all art. 10.	
	Art. 23 - Scioglimento	
	Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio vengono	
	deliberati dall'Assemblea straordinaria.	
	L'Associazione viene sciolta nel caso di palese impossibilità di funzionamento	
	per:	
	a) mancata approvazione dei bilanci consuntivi relativi a due esercizi;	
	b) mancato raggiungimento del <i>quorum</i> costitutivo dell'assemblea per più di tre	
	sedute consecutive;	
	c) mancata formazione degli organi associativi trascorsi sei mesi dalla loro natu-	
	rale scadenza;	
	d) qualunque altro motivo che impedisca il regolare e/o corretto funzionamento	
	dell'Associazione.	
	In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio associativo sarà devo-	
	luto a altre organizzazioni non lucrative oppure a fini di pubblica utilità, salvo di-	
	versa destinazione imposta dalla legge. A tal fine verrà nominato dall'Assemblea	
	un liquidatore.	
	Art. 24 - Limitazioni nell'utilizzo della denominazione sociale,	
	di loghi o marchi del Distretto	
	L'utilizzo della denominazione sociale del Distretto e l'indicazione di appartenen-	
	za allo stesso per ogni attività di carattere commerciale o professionale o comun-	
	que a scopo di lucro, è consentito solamente previa autorizzazione del Consiglio	
	Direttivo.	

	Art. 25 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia tra i soci e gli organi dell'Associazione, tra più organi	
	dell'Associazione o tra più soci, relativa all'interpretazione o all'applicazione del	
	presente Statuto o comunque derivante dal rapporto associativo, sarà definita da	
	un collegio di tre arbitri che decideranno la questione ai sensi dell'art. 808 <i>ter</i> del	
	Codice di Procedura Civile.	
	Il Collegio arbitrale si compone di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribuna-	
	le di Sassari. Gli arbitri dovranno non essere soci dell'Associazione.	
	Il Collegio è convocato dal suo Presidente, giudicherà <i>ex bono et aequo</i> , a mag-	
	gioranza. Il lodo sarà inappellabile, con le sole eccezioni previste dal comma 2 del	
	citato articolo 808 <i>ter</i> .	
	Art. 26 - Clausola di rinvio	
	Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni del codice civi-	
	le e le norme di legge vigenti in materia.	
	Art. 27 - Norma transitoria	
	In sede di prima designazione i nominativi dei componenti del Consiglio Diretti-	
	vo, dovranno essere inseriti nell'atto costitutivo, del quale lo Statuto fa parte inte-	
	grante e sostanziale.	
	F.to TANDA PASQUALE	
	F.to ANDREA CAMPURRA	
	F.to BATTISTA CUALBU	
	F.to CLAUDIO ANTONELLO CASTAGNA	
	F.to FABRIZIO DEMELAS	
	F.to RITA LIMBANIA VALLEBELLA	
	F.to NICOLA SASSU	

[illegible]